

(N. 550)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 maggio 1954 (V. Stampato N. 264)*

**d'iniziativa del Deputato DE' COCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 MAGGIO 1954

Estensione della validità delle abilitazioni  
conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale.

Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale.

Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di avviamento, è valutato alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole di avviamento.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**